



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale 06/08/2019 n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 30/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 126310, con la quale il Sig. Campo Biagio Aurelio, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 05/06/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2020 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura che il Sig. Campo Biagio Aurelio ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 22/09/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2200 del 17/01/2020 del Dipartimento Regionale Agricoltura dalla quale dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 66586 del 24/07/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/10/2020;
- VISTO il DA n. 4842 del 29/12/1983, registrato alla Corte dei Conti il 13/04/1984, reg. n. 4, fgl. n. 353, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'1/07/1983 nella qualifica di Assistente tecnico del "ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola", assumendo effettivo servizio in data 02/07/1984;
- VISTO il DDG. n. 7412 del 27/07/2004 con il quale il Sig. Campo Biagio Aurelio, ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001 l.r. n. 10/2000;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che il Sig. Campo Biagio Aurelio alla data del 30/09/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e un'anzianità contributiva pari ad anni 36 mesi 2 e giorni 28;
- ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/10/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Campo Biagio Aurelio, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, categoria "D"e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 16 SET, 2020 ..

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio